

FARMA. CER. S.P.A.
Via Verdi 40/B - CERNUSCO SUL NAVIGLIO

ACCORDO AZIENDALE INTEGRATIVO

PREMESSA: Le parti, con la presente contrattazione integrativa, intendono creare le condizioni ottimali per la realizzazione di una gestione economica positiva dell'Azienda e un miglioramento del servizio pubblico per l'utenza e intendono inoltre ottimizzare le condizioni di lavoro, normative ed economiche dei lavoratori e lavoratrici dell'Azienda.

Relazioni sindacali e diritti d'informazione

Nell'ottica di considerare e migliorare un clima positivo e costruttivo, le parti si danno atto e concordano che la corretta applicazione dell'accordo e il raggiungimento degli obiettivi comunemente definiti, richiedono un coerente e costante rafforzamento delle relazioni sindacali, nonché l'esercizio del diritto d'informazione. Le parti s'incontreranno almeno due volte l'anno o per richiesta di una delle parti secondo le necessità. L'Azienda fornirà alle organizzazioni sindacali e al/ai delegato/i di riferimento, informazioni di rilevanza generale, che riguardano l'andamento economico dell'Azienda, le strategie di sviluppo e d'investimenti, nonché la qualità del servizio per il pubblico.

1. Orario di Lavoro

Le parti prendono atto della necessità di adeguare l'orario di lavoro alle modifiche dell'orario di apertura al pubblico delle farmacie, volte ad estendere l'offerta del servizio agli utenti. Responsabilmente i lavoratori si rendono disponibili a collaborare con l'Azienda in tal senso, garantendo la continuità del servizio (anche mediante scambi di turni fra lavoratori). Le eventuali modifiche dell'orario di lavoro di cui sopra saranno preventivamente comunicate alle Organizzazioni Sindacale e formeranno oggetto di verifica congiunta.

A partire dall'1 giugno 2011 e per almeno un anno, l'orario è come da programmazione già comunicata alle Organizzazioni Sindacali ed ai lavoratori negli incontri dei mesi precedenti e come già in atto, e prevede l'alternanza di una settimana di 36 ore lavorative ed una di 40 ore (vedi allegato al presente accordo, già in mano ad ogni lavoratore). Entro il 15 febbraio 2012 le parti si incontreranno per procedere ad una verifica complessiva dell'orario di lavoro.

In caso di coincidenza della festività con la giornata di riposo settimanale, l'Azienda concede a tutti i lavoratori e lavoratrici (farmacisti, commessi, impiegati amministrativi), il godimento della giornata di riposo in altra giornata.

2. Disciplina dell'orario di lavoro

Premesso che è doveroso il rispetto dell'orario di lavoro;

Premesso che il CCNL prevede che l'orario di lavoro si riferisce al tempo effettivamente dedicato al lavoro, pertanto è inteso che l'ingresso sia precedente e l'uscita sia successiva agli orari pattuiti;

Premesso che la presenza al lavoro è rilevata tramite badge magnetico personale che viene consegnato ad ogni lavoratore all'atto dell'assunzione e che il lavoratore ha l'obbligo di custodire ed usare sul luogo cui è chiamato ad operare;




BAM

In caso di eccezionale ritardo è previsto un tempo di tolleranza fino al 5° minuto successivo all'entrata.

Dal 6° minuto viene applicata una trattenuta di dieci minuti.

In caso di eccezionale permanenza sul posto di lavoro per effettiva necessità lavorativa oltre i 10 minuti, dall'11° minuto verrà conteggiato come lavoro straordinario (a blocchi di 10 minuti).

Sono consentite ai lavoratori temporanee interruzioni di lavoro, una volta durante la mattinata ed una volta durante il pomeriggio (per un tempo massimo di 10 minuti per ogni interruzione); le interruzioni sono da fruire singolarmente, non in gruppo.

3. Recuperi

Per prestazione lavorativa per turno di guardia farmaceutica domenicale nonché in caso di eccezionali prestazioni lavorative straordinarie, i lavoratori hanno diritto a proporre alla direzione generale aziendale, prima della stesura del planning mensile, il giorno di recupero da effettuarsi nella settimana successiva alla domenica lavorativa; al lavoratore verrà riconosciuta la maggiorazione per lavoro domenicale come da C.C.N.L.

4. Brevi permessi

L'art.16 del C.C.N.L. stabilisce che: "su richiesta del lavoratore, l'azienda accorda nell'anno brevi permessi retribuiti entro il limite complessivo di 24 ore nell'anno".

Si concorda che tali permessi potranno essere usufruiti:

nei mesi da gennaio a novembre per un minimo di 30 minuti e fino al massimo di 8 ore.

Dovranno essere richiesti non oltre 24 ore prima, salvo casi eccezionali o di manifesta urgenza.

Se non goduti, decadono con l'annualità di riferimento, così come previsto dal CCNL.

In deroga a quanto sopra,

- I lavoratori potranno utilizzare eventuali ore delle 24 di brevi permessi residue a fine novembre anche nel mese di dicembre, ma solo per motivi urgenti e giustificati.
- ad esaurimento delle 24 ore di brevi permessi retribuiti, i lavoratori solo ed esclusivamente per il mese di dicembre, potranno assentarsi dal lavoro utilizzando singole ore di ferie ma solo per motivi urgenti e giustificati.

5. Sostituzione del Direttore di Farmacia

La differenza retributiva per la sostituzione del Direttore di Farmacia viene riconosciuta a decorrere dal secondo giorno. Se la sostituzione eccede i tre giorni, la differenza retributiva è conteggiata a partire dal primo giorno.

6. Tickets

Viene mantenuto il Ticket Restaurant giornaliero del valore pari ad € 5,29, considerando convenzionalmente 5 giorni lavorativi settimanali.

Il ticket spetta in caso di attività lavorativa ordinaria di almeno 5 ore giornaliere.

Il ticket sarà riconosciuto anche ai lavoratori con contratto part time per prestazioni dell'attività lavorativa al di sopra di 19 ore settimanali e con un minimo di 5 ore lavorative giornaliere.

Il ticket non verrà erogato in caso di assenza per qualunque motivo (malattia, ferie, permesso retribuito o non retribuito, infortunio, maternità, congedi parentali, donazione sangue ecc.)



In deroga a quanto sopra e solo per i lavoratori con contratto part time in forza all'azienda in data 19/11/2009, data di sottoscrizione del precedente accordo, si riconosce il seguente particolare trattamento:

- nelle giornate ad orario ridotto, a condizioni di prestazioni lavorative comprese tra un minimo di 4 ore ed un massimo di 5 ore giornaliere, si riconosce un ticket restaurant pari ad € 3,00
- nelle giornate ad orario pieno si riconosce lo stesso trattamento previsto per la globalità del personale.

La deroga sopra esposta non potrà in alcun modo essere fatta valere per i rapporti a part time trasformati e/o assunti in data successiva al 19/11/2009 (Vedi punto 6 dell'accordo precedente)

I tickets saranno anticipati mensilmente e saranno conguagliati nel mese successivo a seguito di verifica presenze/assenze.

7. Formazione Professionale e Corsi ECM

I lavoratori tutti sono chiamati a partecipare a corsi di aggiornamento che possono essere proposti dall'azienda o dai lavoratori stessi.

Per i lavoratori farmacisti che hanno l'obbligo professionale di conseguire crediti formativi ECM l'Azienda riconosce, per i corsi stanziati:

€ 12,00/credito conseguito, a titolo di rimborso spese documentate, omnicomprensivo, come da art.47 bis del C.C.N.L. attualmente in vigore;

recupero di una quota pari al 50% delle ore di durata di ogni corso; tale recupero verrà effettuato nell'ambito della settimana in cui viene frequentato il singolo corso o la singola lezione, compatibilmente con la programmazione dell'orario settimanale di lavoro.

Per i corsi a distanza, FAD, il cui numero di crediti massimo annuo è previsto dalla normativa, l'Azienda riconosce a ciascun lavoratore una somma annua massima corrispondente a 11.66 ore di retribuzione ordinaria (dato riproporzionato con la modifica dei numeri di credito richiesti dalla legge pari a 50 annui e non più 30).

Tale numero è da considerarsi per il massimo di numero di crediti previsti: sarà calcolato proporzionalmente rispetto al numero di crediti effettivamente acquisiti.

A copertura dei costi per l'utilizzo degli strumenti personali per la frequenza dei FAD verrà corrisposto un importo pari a € 1,00 lordo per ogni numero di crediti acquisiti.

Es: 11.66 ore x 60 min. = 700 minuti

700 minuti : 50 crediti = 14 minuti a credito

8. Premio di risultato

Le parti concordano che le mutate condizioni del mercato del farmaco impongono ancor più il coinvolgimento di ogni lavoratore e lavoratrice nella realizzazione della crescita aziendale.

Le parti si incontreranno di anno in anno, a bilancio di esercizio dell'anno precedente chiuso, per definire gli obiettivi di tale istituto e concordare il premio di risultato.

9. Sconti

Ai lavoratori è riservato, sull'acquisto per uso strettamente personale, lo sconto del 20% su tutti i prodotti.

10. Turni di lavoro



E' possibile l'applicazione dell'orario ridotto dei commessi nei giorni festivi di guardia farmaceutica, fermo restando la necessità della presenza contemporanea di due lavoratori durante gli orari di apertura al pubblico della farmacia.

11. Ferie

Ogni lavoratore usufruirà di 3 settimane consecutive di ferie estive. L'azienda garantirà ai lavoratori, mediante un'opportuna rotazione che tiene conto della chiusura per ferie della farmacia e della necessaria alternanza fra i lavoratori, la possibilità di fruire delle ferie durante i mesi di luglio e agosto.

Programmazione: su richiesta dei lavoratori essa viene così modificata:

ogni lavoratore presenterà richiesta formale scritta di ferie alla direzione entro:

- il 15 marzo (a calendario chiusure estive farmacie già noto) per periodo giugno/ottobre
- il 15 settembre per periodo novembre/gennaio
- il 30 dicembre periodo febbraio /maggio

La Direzione Generale risponderà alla richiesta entro 20 giorni successivi di calendario

Premesso che il CCNL art. nr.17 comma 5 prevede che le ferie vengano frazionate in 2 periodi dell'anno, si stabilisce che le ferie stesse possano essere fruite per gruppi minimi di 4 ore consecutive e potranno essere frazionate in un numero di periodi non superiore a 6.

In caso di urgenza l'azienda considererà le richieste di ferie eccedenti il suddetto frazionamento.

I lavoratori potranno usufruire di singole ore di ferie esclusivamente nel mese di dicembre e solo per motivi urgenti e giustificati (vedi punto 4-brevi permessi)

12 . Assicurazioni

L'azienda in applicazione dell'art. 36 CCNL stipula polizza assicurativa infortuni professionale per tutti i dipendenti della società.

Tale polizza prevede, per i farmacisti, anche la copertura per il rischio malattie ed infezioni dovute ad accidentale contatto con materiale infetto.

Copia di tale polizza verrà consegnata ad ogni lavoratore.

13 . Indumenti di lavoro

Al personale che lavora in farmacia verranno forniti due camici l'anno.

14 . Rimborsi

Per il personale chiamato a frequentare corsi o seminari fuori dalla sede di lavoro abituale, si concorda il rimborso delle spese vive effettuate (mezzo di trasporto pubblico o privato scelto ed utilizzato dal lavoratore con previa comunicazione all'Azienda del mezzo usato).

15 . Vaccini di prevenzione

Ai lavoratori che ne faranno richiesta verranno fornite, a carico dell'azienda la /le dosi di vaccino previste per la prevenzione della malattia influenzale (una dose di vaccino allopatico, tre dosi vaccino omeopatico), e dosi di vaccino anti epatite B.

16. Fondo errori

Viene costituito un fondo di accantonamento a copertura di eventuali errori occasionali dei lavoratori.




La quota annuale del fondo è concordata in € 2.000,00; sarà a carico dell'Azienda per il 50% e per il 50% a carico dei lavoratori.
Quest'ultima quota verrà prelevata dal premio di produttività.

17 . Rotazione del personale presso le sedi aziendali


Tenuto conto dell'esigenza organizzativa aziendale la Direzione dispone la rotazione del personale. Si ricorda che tutti i lavoratori sono dipendenti dell'azienda e non della singola farmacia nella quale abitualmente prestano servizio.

18 . Validità e durata


Il presente contratto ha validità fino al 31 dicembre 2012.



Il Presidente
Sig Primjano Di Paolo




Il Direttore Generale
D.ssa Carmela Lantieri



I Rappresentanti Sindacali Territoriali

D.ssa Gabriella Dearca


D.ssa Antonella Protopapa





Il Rappresentante Sindacale Aziendale

D.ssa Mina Bozzetti



Cernusco sul Naviglio, 28 Settembre 2011